



Roma, 20 giugno 2014
Prot. 34/0006803/MA008.A002

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per il Terzo Settore
e le Formazioni sociali
DIVISIONE III VOLONTARIATO**

All' Centro di Servizio per il Volontariato
"Società Solidale"
della Provincia di Cuneo
Via Mazzini, 3
12100 CUNEO

c.a. Dr. Giorgio Groppo

POSTA PRIORITARIA

OGGETTO: Richiesta parere legittimità Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile - che hanno al loro interno la prevalenza di Gruppi Comunali di Protezione Civile - della Provincia di Cuneo su iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

In riferimento alla richiesta in oggetto, ovvero nello specifico sulla natura giuridica delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei Gruppi comunali di protezione civile, la scrivente evidenzia quanto di seguito riportato.

I rapporti tra il Volontariato di Protezione Civile e Legge Quadro del Volontariato è una delle questioni più discusse nell' articolato mondo del volontariato.

È considerata Organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia (art. 1, D.p.r. 194/2001).

Nell' art. 3 del citato D.p.r. 194/2001, nonché nei successivi articoli, si fa riferimento esclusivamente alle organizzazioni di volontariato di protezione e non ai gruppi comunali o intercomunali di protezione civile, in quanto hanno una figura giuridica diversa dalle organizzazioni di volontariato, poichè sono una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale (non una Organizzazione "senza scopo di lucro" di privati cittadini) e sono alle "dirette dipendenze" del sindaco, che è l' autorità comunale di Protezione Civile (Legge 225/92 art. 15 c. 3). Ai gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile possono aderire i cittadini residenti nel comune (o nei comuni consorziati o nei comuni della comunità montana di appartenenza) per prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile.

I gruppi comunali o intercomunali dovranno essere iscritti all'Elenco del Dipartimento della Protezione Civile per essere riconosciuti sul territorio e godere quindi dei benefici previsti dalla normativa di riferimento.

L' ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all' accettazione della stessa da parte del Sindaco. Attraverso il coordinamento del Sindaco, o del Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, con l' approvazione del regolamento è costituito il gruppo comunale o intercomunale di volontari di protezione civile.

Parere_CSV Cuneo

Il Sindaco o Presidente del Consorzio o della Comunità Montana, è il responsabile unico del gruppo.

Nello specifico, l'attività di volontariato e la definizione delle Organizzazioni di Volontariato ci vengono fornite dalla citata Legge 266/91, laddove al primo comma dell'art. 2 definisce come "Attività di volontariato" (...) quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (...)", mentre i primi tre commi dell'art. 3 definiscono l'"Organizzazione di Volontariato" (...) ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti" e (secondo comma) "Le organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico", salvaguardando — principio cardine di estrema rilevanza — che (terzo comma) "Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti (...)"

Questi articoli della normativa vigente conferiscono estrema chiarezza sul volontariato di protezione civile, in quanto spesso si "confonde" tra Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile: entrambe sono formate da volontari, ma solo le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile rientrano nel novero della Legge 266/91 (se previste in apposita Sezione del Registro Regionale) e quindi possono beneficiare delle sue agevolazioni.

Ciò che differisce tra le due formazioni è dettato dal citato terzo comma dell'art. 3 della Legge 266/91, laddove richiama l'Organizzazione di volontariato alla democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative (...) e la formazione del bilancio: mentre tali limiti sono rispettati dalle Organizzazioni di volontariato, non lo sono per i Gruppi Comunali di protezione civile. Infatti, in questi ultimi non vi è la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche sociali e la formazione del bilancio, in quanto — come sopra riferito — il responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile è il Sindaco (e si procede talvolta, unicamente all'elezione del Capogruppo) e non vi è il bilancio del Gruppo, perché inserito in un capitolo di spesa dell'Amministrazione Comunale competente per territorio.

In base a quanto sopra esposto, ne consegue direttamente che i Coordinamenti Provinciali di Protezione Civile che hanno al loro interno la prevalenza dei Gruppi Comunali di Protezione Civile non possono essere iscritti ai Registri Regionali del Volontariato e quindi coerentemente non possono neanche usufruire e/o accedere a tutti i benefici e/o simili derivanti dalla Legge Quadro sul Volontariato.

La Dirigente della Divisione
(Dott.ssa Rita Graziano)